

CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE N.

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in n.3 originali, FINCONTINUO S.p.A. (di seguito "FINCONTINUO") e il "MUTUATARIO" come di seguito identificato

Dati del MUTUATARIO

Cognome:	Nome:		
Nato a:	in data	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°	Rilasciato il:	da:
Pensionato dal:	Qualifica:		Scadenza:

Dati dell'ente che eroga la pensione (di seguito, "DEBITORE CEDUTO")

Denominazione:	Sede di competenza:		
Partita IVA:	Codice Fiscale:	Tel:	
Con sede in :	Città:	CAP:	

convengono di stipulare il contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione mensile secondo le modalità stabilite nelle condizioni contrattuali di seguito riportate.

Prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del Prestito

A) Montante:	A1) n. rate:	A2) importo di ciascuna rata:
B) Interessi:	B1) T.A.N.	B2) T.A.E.G.
B4) Finanziato:	B3) T.E.G.	
C) Commissioni di attivazione (comprendenti delle spese di istruttoria):	C1) Spese di istruttoria:	
D) Commissioni di gestione:		
E) Provvigioni all'intermediario del credito:		
F) Imposta di Bollo:		
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017		
G) Costi incasso rate:		
H) Saldo al MUTUATARIO:		
Formula prospetto finanziario: $H = A - B - C - D - E - F - G$		

La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Il sottoscritto si obbliga a rimborsare a FINCONTINUO le rate di cui al suddetto prospetto, mediante la cessione di numero quote, mensili e consecutive, di Euro cadauna.

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto, dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole del Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento ed in particolare, anche ad ogni effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Art. 1 - Perfezionamento del contratto; Art. 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso; Art. 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzione altri prestiti. Compensazione; Art. 4 - Costi a carico del MUTUATARIO; Art. 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO/modalità di pagamento; Art. 6 - Copertura Assicurativa Vita; Art. 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardo pagamento; Art. 8 - modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; Art. 9 - Rimborso anticipato; Art. 10 Diritto di recesso; Art. 11 - Portabilità; Art. 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; Art. 14 - Tecniche di Comunicazione a Distanza; Art. 15 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art. 16 - Riduzione della pensione; Art. 17 - Cambiamento Ente pensionistico; Art. 18 - Oneri e Spese; Art. 19 - Cessione dei crediti; Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente.

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità che le notizie fornite nel presente modulo sono complete e veritiere, di aver ricevuto il presente contratto completo in ogni sua parte e di aver esaminato tutti gli articoli del Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento e che tutti dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì: di aver ricevuto copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs. 196/03, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché delle condizioni espresse nel Regolamento contrattuale dell'operazione di finanziamento, corpo unico di questo contratto.

Il sottoscritto dichiara altresì di essersi avvalso / non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il Cliente non si è avvalso del diritto in parola).

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell'art. 12 del REGOLAMENTO CONTRATTUALE:

- ☐ a mezzo lettera all'indirizzo: _____
☐ a mezzo e-mail all'indirizzo: _____

IL MUTUATARIO

Il sottoscritto dichiara di essere legittimato a consegnare il presente contratto al Cliente, per come sopra meglio identificato, così come previsto dalla convenzione in essere tra me e Fincontinuo S.p.A. Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi della Legge 231/2007, che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e che sono state personalmente apposte dal MUTUATARIO in mia presenza, i cui dati personali riportati nel seguente contratto sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale.

Per FINCONTINUO SpA sottoscrive il presente contratto :

FINCONTINUO SpA Amministratore Delegato Massimiliano de Salazar	Timbro e firma dell'Intermediario del Credito
--	---

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il presente contratto consente di ottenere un prestito rimborsabile mediante cessione di quote della pensione (di seguito il "PRESTITO"), regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il "DPR 180/1950") e dal relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895, dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile (la "NORMATIVA DI RIFERIMENTO"), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito, il "SECCI"), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il PRESTITO contro cessione di quota della pensione è un'operazione mediante la quale FINCONTINUO consegna una data quantità di denaro ad un soggetto richiedente (di seguito, il "MUTUATARIO") che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria pensione nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto e relativi allegati.

Le previsioni contenute in questo contratto sono applicabili al MUTUATARIO che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il contratto si concluderà mediante sottoscrizione tra le parti a seguito di verifica, da parte di Fincontinuo S.p.A., con sede in Via A. Farnese n. 4, Roma, - capitale sociale € 6.000.000 interamente versato - tel. 06.85.35.75.37 - fax. 06.95.22.63.99 - e-mail info@fincontinuo.com - codice fiscale e partita IVA 02597720792 - REA RM 1104664, Società Finanziaria iscritta all'elenco Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB al n. 141, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS al n. E000201510 (di seguito "FINCONTINUO"), della presenza di tutte le condizioni di legge, anche relative al merito creditizio del MUTUATARIO ed alla correttezza della documentazione precontrattuale, a tal fine necessaria.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che l'erogazione del finanziamento è espressamente subordinata all'avveramento delle condizioni indicate agli articoli 2 e 6 che seguono in forma e sostanza soddisfacente per FINCONTINUO e che, pertanto, FINCONTINUO avrà facoltà di non erogare il finanziamento e risolvere il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12 in caso di loro mancato verificarsi.

Art 1 - Perfezionamento del contratto

Il presente contratto di prestito si considera perfezionato al momento della sottoscrizione tra le parti (anche attraverso propri procuratori).

Con la sottoscrizione del presente contratto, il MUTUATARIO è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della FINCONTINUO, con effetto al momento dell'erogazione in suo favore, dell'importo globale lordo indicato alla lettera A del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, che si obbliga a restituire mediante la cessione *pro solvendo*, con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c., dal DPR 180/1950 e dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, del numero di quote fisse della propria pensione, indicate alla lettera A1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2) del SECCI, mensili, consecutive e dell'importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) del SECCI, comprensive della quota di ammortamento del capitale e degli interessi.

Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è quella indicata al punto 2) del SECCI, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Resta inteso che, in caso di conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contratto non potrà perfezionarsi fino alla data di ricevimento da parte di FINCONTINUO del contratto debitamente sottoscritto dal MUTUATARIO.

Art 2 - Erogazione - Modalità e termini di rimborso

L'erogazione del PRESTITO avverrà, tramite accredito in conto corrente o assegno circolare intestato al MUTUATARIO, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte di FINCONTINUO, e in forma e sostanza per la stessa soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio di FINCONTINUO, ivi compresi il benestare del datore di lavoro del MUTUATARIO (di seguito, il "Debitore Ceduto"), la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del Debitore Ceduto e tutta l'ulteriore documentazione necessari per garantire la validità, l'efficienza e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto.

Resta inteso che l'inesattezza/non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal MUTUATARIO e della documentazione prodotta, anche relativamente a dati stipendiali, emersa a seguito dell'acquisizione del certificato di stipendio o di altri documenti, può comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

Il versamento dell'importo finanziato indicato alla lettera B4 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 2 del SECCI verrà effettuato in unica soluzione a diretto favore del MUTUATARIO, secondo le modalità indicate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, detratto degli importi delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese dovute alla FINCONTINUO, indicate nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che per la detrazione delle commissioni, delle provvigioni, delle imposte e delle spese a suo carico, la somma a lui erogata ammonta a quella indicata alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche ed al punto 2) del SECCI, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto, come meglio precisato all'articolo 3 che segue.

Il PRESTITO si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e al punto 3) del SECCI, fisso per tutta la durata del finanziamento.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi. Il MUTUATARIO ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una relativa tabella di ammortamento.

Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzioni altri prestiti. Compensazione.

È facoltà del MUTUATARIO richiedere a FINCONTINUO un'anticipazione a valere sull'importo del finanziamento richiesto, eventualmente finalizzata all'estinzione di precedenti prestiti in essere, da liquidarsi prima che si siano verificate le condizioni per l'erogazione del PRESTITO (di seguito, l' "Anticipazione").

Le condizioni economiche relative all'ANTICIPAZIONE saranno determinate al momento dell'eventuale erogazione dell'ANTICIPAZIONE da parte di FINCONTINUO.

All'atto dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è autorizzata sin d'ora a trattenere l'importo dell'ANTICIPAZIONE dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera H del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche di cui al presente contratto.

Qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l'erogazione del PRESTITO, ovvero il presente contratto dovesse essere risolto, anche ai sensi del successivo articolo 12, o comunque venire ad altro titolo inefficace, il MUTUATARIO sarà tenuto a restituire l'importo ricevuto a titolo di ANTICIPAZIONE nei termini e nelle modalità convenute con la FINCONTINUO all'atto dell'erogazione dell'ANTICIPAZIONE. Nel caso di ritardo nella restituzione dell'ANTICIPAZIONE, matureranno interessi di mora nella misura determinata nel presente contratto.

Al momento dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è altresì autorizzata a trattenere in compensazione sul saldo dovuto al MUTUATARIO gli importi occorrenti per l'estinzione di precedenti prestiti e/o pignoramenti gravanti sullo stipendio realizzata con il consenso del MUTUATARIO. A tal riguardo, il MUTUATARIO ratifica fin d'ora, in via preventiva ogni estinzione di prestiti e pignoramenti gravanti sugli emolumenti compiuti dalla FINCONTINUO.

Art 4 - Costi a carico del MUTUATARIO

Il MUTUATARIO, in sede di conclusione del PRESTITO, riconoscerà a FINCONTINUO, in un'unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, che il MUTUATARIO medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati alle lettere B, C, D, E, F, G del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche e ai punti 2) e 3) del SECCI, rispettivamente per: A) gli **interessi annui nominali** per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile; B) le **commissioni di attivazione** dovute da FINCONTINUO alla cui organizzazione il MUTUATARIO ha ritenuto di rivolgersi per la ricerca, l'eventuale intermediazione e l'attivazione della soluzione finanziaria di cui interesse, la copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del PRESTITO, nonché dei rischi e oneri connessi; C) le **commissioni di gestione** dovute a FINCONTINUO per l'attività di gestione del PRESTITO nel corso della sua durata, inclusi gli oneri amministrativi e contabili di gestione del credito, dei rischi dello stesso e dell'attività nei confronti del datore di lavoro; D) le **commissioni per l'intermediario del credito** dovute all'agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio al quale il MUTUATARIO si è discrezionalmente e liberamente rivolto e con il quale ha pattuito il compenso, per l'attività prestata sino all'erogazione del PRESTITO; E) l'**importo di bolli** ai sensi di legge; G) i **costi di incasso rate** reclamati dall'Ente pensionistico.

Art 5 - Obblighi del DEBITORE CEDUTO/modalità di pagamento

Il DEBITORE CEDUTO sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del MUTUATARIO medesimo a prelevare mensilmente dalla pensione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 10 di ciascun mese tali importi mensili a FINCONTINUO S.p.A. con bonifico sulle coordinate IBAN IT 21 G 02008 04404 000401323262.

FINCONTINUO potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il MUTUATARIO è tenuto a versare alla FINCONTINUO - con le modalità previste nel presente articolo - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla FINCONTINUO da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il MUTUATARIO, autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla FINCONTINUO gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il MUTUATARIO all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Art 6 - Copertura Assicurativa Vita

Ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, le cessioni di quote pensione devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'erogazione del PRESTITO è quindi subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa. Il MUTUATARIO pertanto prende atto e accetta che FINCONTINUO ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la "COMPAGNIA") e provvedendo al pagamento del relativo premio: una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del MUTUATARIO. I costi complessivi della polizza, ivi inclusa la corresponsione dei relativi premi assicurativi, sono a carico esclusivo di FINCONTINUO. Il MUTUATARIO dovrà quindi rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto previsto dall'articolo 1919 c.c., oltre alle apposite dichiarazioni sul suo stato di salute richieste dalla COMPAGNIA. Resta inteso che, qualora per il rifiuto opposto dalla COMPAGNIA prescelta, venga a mancare la necessaria copertura assicurativa dell'operazione, l'erogazione del PRESTITO non potrà avvenire e il presente contratto dovrà dirsi risolto ai sensi dell'articolo 12 che segue, salva la facoltà per la FINCONTINUO, d'intesa con il MUTUATARIO, di rivolgersi ad altra COMPAGNIA con la quale FINCONTINUO abbia stipulato polizze a garanzia del rischio di premorienza del MUTUATARIO.

Art 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del PRESTITO a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo interessi di mora al tasso indicato al punto 3) del SECCI.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di FINCONTINUO di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456, comma 2 c.c.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Art 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il MUTUATARIO approva specificamente che FINCONTINUO possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni economiche applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al MUTUATARIO con un preavviso minimo di due mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal MUTUATARIO. In alternativa, e con l'accordo del MUTUATARIO, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se il MUTUATARIO non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al MUTUATARIO. I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'art. 118 del TUB; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui FINCONTINUO intende procedere ad una modifica.

Art 9 - Rimborso anticipato

Il MUTUATARIO ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il PRESTITO. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi, e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4) del SECCI.

In caso di rimborso anticipato, FINCONTINUO ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'art. 11.

Per effettuare il rimborso il MUTUATARIO potrà rivolgersi a FINCONTINUO che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare in rimborso). Qualora il MUTUATARIO non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Art 10 - Diritto di recesso

Il MUTUATARIO può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto ai sensi degli articoli 125 ter del TUB e, in caso di contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 (di seguito, il "Codice del Consumo"). Il MUTUATARIO che recede ne dà comunicazione a FINCONTINUO inviando prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a FINCONTINUO S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma.

La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al MUTUATARIO alcuna spesa.

In caso di recesso successivo all'erogazione del Finanziamento o di parte di esso, il MUTUATARIO dovrà rimborsare in un'unica soluzione quanto ricevuto, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto, saranno dovuti interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto.

Art 11 - Portabilità

Il MUTUATARIO ha diritto di stipulare, senza spese né penali, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del PRESTITO, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1292 Codice Civile e dell'art. 120 *quater* del TUB. L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.

Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine

FINCONTINUO avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. all'occorrenza di: non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal MUTUATARIO; elevarzione di protesti in capo al MUTUATARIO, oppure azioni esecutive o conservatorie nei suoi confronti; mancato puntuale ed integrale pagamento a FINCONTINUO anche di una sola rata del PRESTITO. In tali ipotesi, il MUTUATARIO potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e FINCONTINUO potrà considerare risolto il contratto e, a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà chiedere al MUTUATARIO il rimborso di ogni suo debito entro il termine di 15 giorni.

Integra, altresì, causa di risoluzione espressamente del presente contratto il mancato avverarsi delle condizioni per l'erogazione del PRESTITO di cui agli articoli 2 e 6 che precedono.

Il MUTUATARIO, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine e/o dell'avvenuta risoluzione del contratto, deve rimborsare a FINCONTINUO l'importo del debito residuo per capitale, interessi e spese accessorie.

Art 13 - Comunicazioni periodiche

FINCONTINUO fornirà gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal MUTUATARIO, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a FINCONTINUO entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del MUTUATARIO.

Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza

Ai sensi dell'art. 47-sexies decies del Codice del Consumo, il MUTUATARIO presta il proprio consenso a che le comunicazioni relative al presente contratto possano essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il MUTUATARIO garantisce, altresì, di essere titolare dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la FINCONTINUO da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo mail o al numero di cellulare fornito.

Art. 15 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il MUTUATARIO potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della FINCONTINUO inviando reclamo scritto a FINCONTINUO S.p.A., Ufficio Reclami, Via A. Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06.95.22.63.99 o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com.

Se il MUTUATARIO non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il MUTUATARIO potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FINCONTINUO. Il MUTUATARIO può - singolarmente o in forma congiunta con FINCONTINUO - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione di dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art 16 - Riduzione della pensione

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del MUTUATARIO qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta, in analogia con quanto previsto ai sensi di legge - art. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50.

Art 17 - Cambiamento Ente pensionistico

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mutare l'Ente erogante la pensione del MUTUATARIO, lo stesso da facoltà ed autorizza sin da ora la FINCONTINUO a notificare il presente contratto al nuovo Ente erogante la pensione affinché questo operi sulla pensione le ritenute della suddetta quota mensile. Agli effetti di cui sopra il MUTUATARIO si obbliga a comunicare il suo trasferimento alla FINCONTINUO affinché la stessa possa inviare al nuovo Ente pensionistico erogante la pensione il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la FINCONTINUO potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente pensionato.

Art 18 - Oneri e Spese

Tutte le spese che FINCONTINUO dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del PRESTITO personale, saranno a totale carico del MUTUATARIO. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del MUTUATARIO stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla FINCONTINUO.

Art 19 - Cessione dei crediti

In caso di cessione del credito o del contratto da parte di FINCONTINUO, il MUTUATARIO può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva fare verso i confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c. Il MUTUATARIO è informato della cessione del credito, a meno che FINCONTINUO, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito.

Art 20 - Legge applicabile e Foro competente

La Legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del contratto, sarà competente il foro di residenza o il domicilio eletto dal MUTUATARIO, come previsto dal Codice del Consumo e successive modificazioni ed integrazioni. FINCONTINUO è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 - Roma.